

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 985)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati, nella seduta del 14 marzo 1973 (V. Stampato n. 1275)

presentato dal Ministro della Difesa

(TANASSI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VALSECCHI)

e col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 marzo 1973*

Norme sulla corresponsione dell'indennità speciale ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che cessano dal ruolo speciale per mansioni di ufficio

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I primi due commi dell'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e del-

l'aeronautica, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente legge o per infermità proveniente da causa di servizio nonchè, se appartenente al ruolo speciale per mansioni di ufficio, per aver raggiunto l'età di anni sessantuno ovvero in applicazione del terzo comma dell'articolo 24, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennità speciale annua lorda, non reversibile:

aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	L. 120.000
maresciallo capo e gradi corrispondenti	» 100.000
maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	» 85.000
sergente maggiore e gradi corrispondenti	» 60.000

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente e compete fino al compimento degli anni sessantacinque ».

Art. 2.

Al sottufficiale proveniente dal ruolo speciale per mansioni di ufficio, cessato dal servizio permanente per aver compiuto l'età di anni sessantuno ovvero in applicazione del terzo comma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, spetta fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età l'indennità speciale prevista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai sottufficiali della Guardia di finanza.

Art. 4.

I benefici previsti dalla presente legge hanno decorrenza dal 1° ottobre 1971.

Art. 5.

All'onere di lire 67 milioni derivante dall'applicazione della presente legge relativamente all'anno finanziario 1971, si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

All'onere di lire 259 milioni derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973, si provvede, rispettivamente, a carico e mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.